



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



### NOTIZIE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA

DI ROBERTO SERRA – CONSERVATORE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA EDITORIALE

#### SOMMARIO

<b>Editoriale</b> <i>di Roberto Serra</i> Notizie dal Registro delle Imprese di Bologna	pag. 1
<b>D'attualità</b> <i>di Giovanni Fort</i> La direttiva che modifica la direttiva madre/figlia	pag. 2
<b>La recensione</b> <i>di Roberto Lunelli</i> L'amministrazione finanziaria incontra i dottori commercialisti. L'istituto dell'interpello	pag. 3
<b>Dalla Direzione Regionale</b> <i>di Roberto Chiumiento</i> Il contratto di associazione in partecipazione	pag. 5
<b>D'attualità</b> <i>di Claudia Resta</i> La firma digitale: aspetti tecnico-giuridici	pag. 7
<i>di Giorgio Delli e Nicola Gualandi</i> Nuovi quorum costitutivi e deliberativi (minimi) nelle srl	pag. 10
<b>L'opinione</b> <i>di Francesca Bernè</i> Basilea 2 ed il rischio di credito: un'opportunità per le imprese?	pag. 11
<b>Dalla Direzione Regionale</b> Condono: un bilancio positivo <i>di Sandra Amovilli</i> Il sito internet regionale: tutte le novità	pag. 14 pag. 15

La nomina del nuovo Giudice e del Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna, la prima "campagna bilanci" interamente telematica, l'approssimarsi della scadenza prevista per l'adeguamento degli statuti societari alle nuove norme di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, possono essere l'occasione per fare il punto della situazione sul funzionamento e le prospettive future sul principale strumento per la pubblicità legale delle imprese.

In otto anni, da quando ha trovato la prima concreta attuazione il disposto di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, abbiamo assistito a cambiamenti sostanziali, tante duplicazioni di adempimenti sono state eliminate (Registro delle società, Registro ditte, BUSARL) e la carta, almeno per le società è sparita; forse c'è qualche difficoltà con i collegamenti nelle giornate di punta, ma le file presso gli sportelli sono cessate, i dati previsti dal codice civile e i dati "economici" sono pienamente integrati in un'unica banca dati, le copie di quanto iscritto o depositato nel Registro sono disponibili in brevissimo tempo per tutte le imprese aventi sede in Italia, visure e certificati possono essere ottenuti direttamente sul personal computer dell'impresa o del professionista. Se ci fermiamo un attimo a valuta-

re quanta strada è stata percorsa, pur fra tante difficoltà e con altrettante possibilità di migliorare, ci rendiamo conto che il Registro di oggi è profondamente diverso da quello di ieri, è certamente più completo e soprattutto accessibile in tempi ristretti.

L'obbligo della trasmissione telematica per le istanze relative agli adempimenti previsti per le società, dopo un primo periodo di incertezza e di difficoltà, forse più accentuate per l'ufficio e per il personale camerale che non per coloro che dovevano procedere con questa nuova modalità, comincia a rendere evidenti i miglioramenti che da questa innovazione era lecito attendersi. Gli ultimi giorni del mese di maggio, caratterizzati dall'arrivo agli uffici camerali di alcune migliaia di bilanci ed elenchi soci (30% in più rispetto allo stesso periodo del 2003) e da un numero altrettanto significativo di domande di iscrizione di nomine di nuovi organi societari, sono trascorsi senza creare particolari problemi, pur in presenza della normale routine operativa riferita ad altre domande di iscrizione e deposito. Tutte le domande, con la sola eccezione di quelle che devono essere sospese per incompletezza della documentazione o per carenza di fondi per bolli e diritti, vengono istruite ed evase in tempi inferiori a quelli previ-

sti per legge, così come per i bilanci la protocollazione automatica avviene in pochi giorni e pare realistico l'obiettivo di rendere disponibili per la consultazione tutti i documenti presentati entro un termine massimo di sessanta giorni. Quest'anno a fine settembre saranno disponibili i bilanci d'esercizio di tutte le società di capitali di Bologna che abbiano provveduto al deposito entro il 31 luglio. Ovviamente, con maggiore tempestività risulteranno iscritte tutte le variazioni intervenute negli organi societari e se si considera che si tratta di oltre diciottomila società di capitali si tratta di un grande risultato.

Bene, le cose sono cambiate, ma la strada da percorrere è ancora tanta! Il Registro deve essere visto e considerato come uno strumento di trasparenza e ga-

ranzia per tutti gli operatori, deve cessare di essere considerato come un onere, un adempimento burocratico obbligatorio, inutile e costoso. Tutto questo sarà possibile grazie agli sviluppi della tecnologia, alla semplificazione amministrativa e soprattutto grazie alla collaborazione fra tutti i soggetti interessati al conseguimento di questi obiettivi.

Con queste premesse e con l'intendimento di rafforzare la collaborazione che già in passato ha caratterizzato i rapporti fra l'ufficio del Registro delle Imprese e i "professionisti dell'impresa", collaborazione quindi con gli ordini professionali e con i singoli professionisti, e dopo l'incontro avuto con il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, assicuriamo la massima disponibilità, non solo a promuovere lo

sviluppo delle più opportune ed efficaci iniziative di informazione sulle "novità" negli adempimenti, ma soprattutto a recepire le sollecitazioni che perverranno da parte di chi ha un panorama più ampio e completo delle esigenze, necessità e attese delle imprese per quanto riguarda la pubblicità legale.

L'ufficio del Registro delle Imprese di Bologna e il Conservatore, ringraziando per l'ospitalità ed auspicano che questo sia il primo di una serie di interventi, sia sulla rivista che sul sito dei Dottori Commercialisti, non solo per i saluti e l'aggiornamento sullo stato dell'arte, ma principalmente per fornire utili informazioni ai nostri interlocutori e consentire loro di lavorare meglio per rendere migliore il nostro lavoro in termini di qualità e tempestività.

## LA DIRETTIVA CHE MODIFICA LA DIRETTIVA MADRE/FIGLIA

DI GIOVANNI FORT – DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

### Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 7 del 13 gennaio 2004, pagg. 41 e segg., è stata pubblicata la Direttiva 2003/123/CE (di seguito direttiva 123) del 22 dicembre 2003 che modifica la Direttiva 90/435/CEE (di seguito direttiva 435) concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La direttiva 123 deve essere adottata dagli Stati membri entro e non oltre il 1° gennaio 2005.

Dalla lettura dei considerando della direttiva 435 si evincono le finalità perseguite dal legislatore comunitario attraverso le disposizioni contenute nella direttiva stessa. Tra queste finalità, quella maggiormente caratterizzante la direttiva 435 consiste nell'eliminazione delle disparità di trattamento tributario che altrimenti esisterebbero (rispetto a situazioni puramente interne), nell'ambito delle disposizioni fiscali dei diversi Stati membri, relativamente alla tassazione degli utili prodotti da società partecipate (cosiddette società figlie) e successivamente distribuiti – sotto forma di dividendi – a società partecipanti (cosiddette società madri) di Stati membri diversi.

Le suddette disparità di trattamento tributario potevano, difatti, avere, come conseguenza finale, il verificarsi di una doppia imposizione, sia economica che giuridica, internazionale:

- l'utile prodotto da una società figlia residente in uno Stato membro scon-

ta, ordinariamente, la tassazione in tale Stato (prima tassazione nello Stato della fonte);

- la successiva distribuzione del medesimo utile alla società madre residente in altro Stato membro poteva, potenzialmente, scontare una tassazione come dividendo sia nello Stato della fonte (seconda tassazione, cosiddetta giuridica, per effetto della ritenuta cosiddetta in uscita) sia nello Stato di residenza (seconda tassazione, cosiddetta economica, per effetto della concorrenza del dividendo alla formazione del reddito d'impresa).

Per eliminare il rischio della suddetta doppia imposizione internazionale, il legislatore comunitario, attraverso la direttiva 435 – rivolgendosi agli Stati membri – ha previsto quanto segue:

- i dividendi incassati da una società madre sono esenti da tassazione nello Stato di residenza della medesima società madre (metodo dell'esenzione scelto dal legislatore italiano) oppure, in alternativa, tali dividendi sono assoggettati a tassazione, ma con diritto a dedurre dall'imposta che ne deriva l'imposta pagata dalla società figlia, nel limite dell'importo dell'imposta nazionale corrispondente (metodo del credito d'imposta);

- i dividendi distribuiti da una società figlia sono esenti da ritenuta alla fonte.

L'esperienza acquisita nell'attuazione, da parte dei diversi Stati membri, della direttiva 435 ha fatto ritenere op-

portuno alla Commissione UE – in attesa dell'applicazione di un sistema comune d'imposta sulle società – un intervento modificativo tendente a migliorare la direttiva 435 stessa e ad estenderne gli effetti benefici.

Quanto detto risulta dalla lettura dei considerando della direttiva 123. Negli stessi considerando si fa, inoltre, presente che il campo di applicazione della direttiva 435 è esteso ad altre entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella UE. Tra queste nuove entità vengono incluse anche la Società europea (SE) e la Società cooperativa europea (SCE).

### Modifiche alla direttiva madre/figlia

La prima modifica che viene apportata alla direttiva 435 ad opera della direttiva 123 è rappresentata dall'oggetto della direttiva 435 in questione: cioè dagli utili societari per i quali è previsto il regime dell'esenzione.

Più specificatamente, la direttiva 123 – per ciò che riguarda la tassazione in Italia dei dividendi sia in entrata che in uscita – amplia la portata applicativa dell'esenzione anche alle seguenti fattispecie:

- stabile organizzazione italiana di società madre residente in altro Stato membro che riceve dividendi da società figlia residente in Stato membro diverso dall'Italia (dividendi in entrata);

- società figlia italiana che distribuisce

dividendi a stabile organizzazione, situata in altro Stato membro, di società madre italiana (dividendi in uscita).

Si noti come, a causa del tenore letterale della direttiva, non parrebbero esenti da ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da società figlia italiana a stabile organizzazione, situata in altro Stato membro, di società madre residente in uno Stato membro diverso dall'Italia.

Tale, però, non è sicuramente la finalità della direttiva 123, la quale, difatti, al considerando n. 8, fa semplicemente presente che “il pagamento delle distribuzioni di utili a, e il ricevimento degli stessi da, una stabile organizzazione della società madre dovrebbe dar luogo al medesimo trattamento applicabile tra una società figlia e la sua società madre”, senza limitare, dunque, tale estensione dell'oggetto della direttiva 435 al solo caso in cui la società madre e la società figlia siano residenti nel medesimo Stato membro. Quest'ultima circostanza è, infatti, richiamata subito dopo, sempre nel medesimo considerando n. 8.

Altra modifica, connessa all'applicazione della direttiva anche ai dividendi ricevuti e distribuiti da stabili organizzazioni, è rappresentata dall'introduzione di una apposita definizione per tale entità.

Viene, difatti, stabilito che – ai fini della direttiva 435 – per stabile organizzazione “si intende una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso

la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti ad imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno”.

Ulteriore modifica è quella che interviene in merito alla qualifica di società madre e, di conseguenza, di società figlia. A tale proposito è, infatti, previsto che società madre sia quella che detenga una partecipazione minima del 20% (non più, quindi, del 25%) nel capitale di una società di altro Stato membro. La percentuale di partecipazione minima si ridurrà al 15% dal 1° gennaio 2007 ed al 10% dal 1° gennaio 2009.

Sempre per quanto riguarda la qualifica di società madre, la direttiva 123 stabilisce che è considerata tale anche una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società del medesimo Stato membro una partecipazione minima del 20%, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione, situata in altro Stato membro, della società partecipante.

Per quanto riguarda, inoltre, gli ulteriori requisiti (forma giuridica, domicilio fiscale e assoggettamento effettivo a determinate imposte) che una società di uno Stato membro deve possedere per essere qualificata società madre o società figlia ai fini della direttiva 435, si fa presente

che il requisito rappresentato dalla forma giuridica viene rivisto, nel senso che, per effetto della direttiva 123 – per ciò che riguarda l'Italia – vengono anche incluse:

- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale (mentre, attualmente, per tali enti è soltanto richiesto che l'attività esercitata sia industriale o commerciale).

Infine, è importante notare che nell'elenco delle società qualificabili come figlie sono state incluse delle forme giuridiche societarie che vengono assoggettate ad imposta sulle società nello Stato membro di residenza e che, nel contempo, vengono considerate fiscalmente trasparenti nello Stato membro di residenza della società madre e tassate di conseguenza.

In tali circostanze, la doppia imposizione internazionale viene evitata dalla direttiva 123 la quale obbliga gli Stati membri di residenza delle società madri a prevedere entrambi i seguenti metodi:

- esentare da tassazione il reddito imputato per trasparenza alla società madre oppure, in alternativa, consentire alla società madre di dedurre l'imposta pagata dalla società figlia “trasparente” (sempre nei limiti dell'imposta dovuta dalla società madre sul reddito ad essa imputato per trasparenza);
- esentare da tassazione i dividendi distribuiti dalla società figlia “trasparente”.

## L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA INCONTRA I DOTTORI COMMERCIALISTI. L'ISTITUTO DELL'INTERPELLO

DI ROBERTO LUNELLI – DOTTORE COMMERCIALISTA

LA RECENSIONE

1. La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna pubblica un agile manuale (poco più di trenta pagine “effettive”) per fare il punto sull'INTERPELLO (tributario).

- Si tratta, com'è noto, di un istituto:
  - nato (timidamente) con la L. 413/1991 per far fronte alle incertezze che derivavano dall'introduzione della normativa antielusiva (dell'art. 10 della L. 408/1990) e rimasto inattuato fino al 1997 (DD. MM. 194 e 195 del 13 giugno 1997);
  - che ha avuto, sempre nel 1997, in occasione della “rinnovata” disposizione antielusiva (art. 37 bis del

D.P.R. 600/1973 introdotta con il D.Lgs. 358/1997) una ulteriore espansione (seppure “*sui generis*”), con l'approvazione del cd. “interpello disapplicativo”;

- definitivamente “consacrato” con l'approvazione del cd. “interpello ordinario” (di cui all'art. 11 della L. 212/2000 sullo “Statuto dei diritti del contribuente”).

2. Sono seguiti, poi, altri tipi di interpello: “di fatto” (sulle C.F.C.) o solo “di nome” (il cd. “ruling internazionale” di cui al D.L. 269/2003), per non parlare di quelli (“speciali” o “mino-

ri”) introdotti, a partire dal 2004 (con la Legge Finanziaria e con il D.Lgs. 344/2003): è proprio vero che gli interpelli – come rilevano gli autori del manuale – sono “*proliferati come funghi, specie negli ultimi anni*”...

Del resto, già nel giugno 2002 – in un mio “compendio” sull'“interpello e l'altra consulenza giuridica dell'Amministrazione finanziaria” – avevo reclamato una regolamentazione più organica dell'istituto; proponendo - in termini neanche tanto provocatori - la “*raccolta dei vari tipi di interpello in un Testo Unico, al fine di evitare che un istituto giuridico tanto auspicato e atteso finis-*

se per creare 'confusione' anziché 'ordine', proprio a causa della disorganicità degli interventi legislativi".

3. Conoscere "a priori" la valutazione che l'Amministrazione farebbe ("a posteriori") di una certa disposizione normativa e/o di un comportamento tenuto dal contribuente è espressione di grande serietà e di vera civiltà giuridica, anche perché può evitare (o quanto meno ridurre) contrasti che, altrimenti, devono essere risolti attraverso annosi e defatiganti contenziosi; ma lo strumento per ottenere tale risultato deve essere semplice e accessibile. Non è così quando – anche limitandosi alla sola Agenzia delle Entrate – l'Organo di riferimento è, di volta in volta, la Direzione Regionale, la Direzione Centrale, il Direttore Centrale...; con possibilità o meno di un organo di seconda istanza; con tempi per la risposta che, a seconda dei casi, variano fra 120 giorni, 60 giorni e 90 giorni; talora con (altre volte, senza) silenzio-assenso... e con effetti ben diversi a seconda del tipo di interpello...

4. La ridotta dimensione del manuale e la sua struttura per punti ne consentono una agevole leggibilità e, soprattutto, fruibilità: non manca qualche utile cenno su tematiche di grande rilievo, diventate di attualità a seguito dei primi tentativi di federalismo tributario o, meglio, di attribuzione alle Regioni di compiti che prima erano concentrati nello Stato: mi riferisco, in particolare, all'IRAP, che sta creando non facili problemi "procedimentali" anche nella individuazione del soggetto destinatario della istanza di rimborso del tributo (non solo da parte degli artisti e professionisti, ma anche di al-

tri soggetti, come gli ex I.A.C.P.).

5. Io credo, però, che – al di là dei molti meriti oggettivi – il maggior "appeal" del testo derivi, in concreto, dal fatto che gli autori sono due apprezzati Dirigenti dell'Ufficio fiscalità della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna: la dott.ssa Giovanna Alessio e il dott. Gianfilippo Giannetto.

Lo "speciale" interesse dipende almeno da due motivi:

- il primo, dovuto alla grande dimetichezza che i due autori hanno con l'interpello, in considerazione della loro "frequentazione" giornaliera con l'istituto, sulla scorta di istanze formulate in termini - più o meno, professionali - dai contribuenti (assistiti, ma anche in via autonoma, talora), al fine di ottenere risposte sugli argomenti tributari più disparati, più o meno specifici: sulle imposte sui redditi, sull'Iva, sull'Irap, sulle varie imposte di "tipo registro"; e in termini sostanziali (sul tributo) strumentali (sull'accertamento) e anche procedurale...
- il secondo: per la innegabile rilevanza di leggere quello che pensano persone che - più di altre - sono chiamate, in sede regionale, ad affrontare i problemi e le questioni che pongono i contribuenti interessati (prima di confrontarsi con i propri collaboratori e, soprattutto, con il Direttore Regionale) per poi formulare il parere richiesto (in conformità o difformità rispetto alla soluzione proposta dal contribuente): con l'esigenza di interpretare non solo la legge, ma – è probabile, talora – anche il contenuto dell'istanza e della documentazione di supporto

per meglio definire il "caso".

6. È evidente che quello che scrivono i due autori è "a titolo personale" e "non impegna in alcun modo la Direzione Regionale cui appartengono", ma è ragionevole pensare che quello che quelle stesse persone (oggi) pensano come "cultori della materia", domani penseranno (e scriveranno) anche come Dirigenti della Agenzia delle Entrate, in sede di risposta agli interpellati dei contribuenti (non mancano, in proposito, autorevoli precedenti).

Ecco perché è bene che tutti i contribuenti – e, segnatamente, i Dottori Commercialisti che sono chiamati con sempre maggiore frequenza, a valersi, nell'interesse e a nome dei propri clienti, dell'interpello, quale che esso sia – leggano il manuale con grande attenzione: per avere conferma di quel che già sanno o per riconsiderare certi convincimenti alla luce di quel che scrivono due persone che non solo sono "qualificate" (*ab origine*) e "esperte" (per fatti concludenti), ma anche "decisive" sotto il profilo pratico (per la funzione che svolgono).

7. In effetti, al di là della indiscutibile validità dell'istituto, la sua utilizzazione pratica è resa talora difficile dalla distinzione dell'oggetto (un problema può coinvolgere al tempo stesso la disposizione antielusiva e la interpretazione di una disposizione "normale"), dalla differenziazione (non sempre giustificata) dell'Organo di riferimento, dai tempi e dagli effetti della risposta (o meno)... da parte del soggetto investito del problema.

In stretta sintesi, la situazione – ad oggi – è la seguente:

CONSULENZA		OGGETTO	SOGGETTO Istante	INDICAZIONE DELL'ISTANTE	ORGANO DI RIFERIMENTO (Ag. Entrate)	TEMPI PREVISTI PER LA RISPOSTA
<b>GENERALE</b>		interpretazione di una norma tributaria	qualsiasi contribuente	non necessaria	1) Ufficio locale 2) Direzione Regionale 3) Direz. Centr. Norm/contenz.	<b>90 gg</b> (senza silenzio-assenso)
<b>SPECIALE</b>	<b>A) INTERPELLO ORDINARIO</b>	interpretazione di una norma tributaria	qualsiasi contribuente	necessaria	1) Direzione Regionale 2) Direz. Centr. Norm/contenz.	<b>120 gg</b> (con silenzio-assenso)
	<b>B) INTERPELLO ANTIELUSIVO</b>	casi concreti rientranti in 6 categorie	qualsiasi contribuente	necessaria	1) Direz. Centr. Norm/contenz. per il tramite della D.R.A.E. 2) Comitato Consult. applicaz. norme antielus.	<b>60 gg</b> (Dir. Cent.) + 60 gg. (Com.) + 60 gg. (diffida) con silenzio-assenso
	<b>C) INTERPELLO DISAPPLICATIVO</b>	disapplicazione di una norma antielusiva	qualsiasi contribuente	necessaria	Direttore Regionale attrav. Ufficio locale	<b>90 gg</b> (senza silenzio assenso)
	<b>D) INTERPELLO SPECIALE PER NON RESIDENTI</b>	illustrazione normativa tributaria sugli investimenti	potenziale investitore non residente	non necessaria	Direz. Centr. Norm/contenz.	<b>90 gg</b> (senza silenzio assenso)



CONSULENZA		OGGETTO	SOGGETTO ISTANTE	INDICAZIONE DELL'ISTANTE	ORGANO DI RIFERIMENTO (Ag. Entrate)	TEMPI PREVISTI PER LA RISPOSTA
SPECIALE	<b>E) INTERPELLO C.F.C.</b>	disapplicazione norme sulle C.F.C.	Società residenti	necessaria	Direz. Centr. Norm/contenz. attravers. Direzione Regionale	<b>120 gg</b> (o 180 gg) con silenzio-assenso
	<b>F) INTERPELLI 2004 SPECIALI N.T.U.II.RR.</b>	- sulla possibilità che le Banche possano disapplicare la "participation exemption" su alcune partecipazioni (disapplic.?) - sulla possibilità di mantenere il regime del consolidato nazionale in caso di fiscalità fusioni societarie (int. disapplicativo ?) - sulla sussistenza dei requisiti per poter optare per il regime del consolidato mondiale (interpello ordinario ?)				
	<b>G) RULING INTERNAZIONALE</b>	Norme relative a prezzi di trasferimento interessi, dividendi, royalties	imprese italiane con attività internaz.	necessaria	<b>Agenzia delle Entrate di Milano o Roma (provvisoria)</b> (-> accordo Uff. A.E. locale -contribuente)	NB - Si tratta di un "accordo preventivo" sul <i>transfer pricing</i>

8. È arrivato il momento che il Legislatore "metta mano" anche a questo istituto: non per stravolgerne o ridurre l'importanza, ma per ricondurlo ad unitarietà, riportando "il tutto a sistema" nei tempi più ravvicinati che sia possibile e, comunque, nei termini entro i quali si dovrebbe passare dall'attuale ordinamento (se del caso, dopo aver compatto le norme vigenti in una serie di Testi Unici) ad un sistema fiscale compendiatore in un unico Codice Tributario, così come prevede l'art. 2 della L. 80/2003 sulla Riforma del sistema fiscale statale: dovrebbe essere all'inizio di maggio 2005, ma sarebbe già un successo poterne disporre entro maggio 2007 (nei due anni "supplementari").

Se sarà così, è possibile ritenere che l'interpello – che già oggi ha superato la soglia delle 20 mila istanze – non solo assolverà con sempre maggiore efficacia la sua funzione (preventiva delle controversie) ma finirà – una volta che tutte quelle "domande e ri-

sposte" affluissero ad una "banca dati", utilizzabile da tutti gli "addetti ai lavori" – per assumere un ruolo ancora più importante:

- non solo sul piano amministrativo, nel senso che potrebbe consentire di attingere a casi già affrontati e a soluzioni già adottate solo per "metterle a punto"
- ma anche sul piano normativo, nel senso che potrebbe favorire quel miglioramento nella qualità della produzione legislativa (primaria o secondaria) che è negli auspici di tutti...

Tale miglioramento, a sua volta, potrebbe comportare una riduzione del numero degli interpelli, in virtù della (raggiunta) chiarezza della disciplina tributaria... con ciò avviando un "circolo virtuoso" tra interpello, prassi amministrativa, legislazione e modello operativo di comportamento, che dovrebbe essere l'obiettivo (forse utopico) di qualsiasi "sistema" e di quello "fiscale" in particolare.



Nonostante tutto, è ancora possibile coltivare un sogno. Buona lettura.

## IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

DI ROBERTO CHIUMIENTO – FUNZIONARIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DALLA DIREZIONE REGIONALE

### Inquadramento giuridico

L'associazione in partecipazione è un contratto tipico che trova la sua collocazione e disciplina nell'ambito del Libro V (del lavoro) del codice civile, agli artt. 2549 e seguenti.

Dalla nozione dell'istituto traspare già la sua natura di contratto di "scambio" con il quale: "...l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto".

Emerge quindi il rapporto sinallag-

matico tra le prestazioni delle differenti parti contrattuali che caratterizza il contratto in parola, a prescindere dalla tipologia di apporto a cui si è impegnato l'associato che, com'è noto, può consistere in una prestazione di servizi, nell'erogazione di un capitale ovvero di entrambi i fattori (in questo caso si parla di contratto misto).

L'obbligazione dell'impresa associante, indipendentemente dalla forma societaria adottata è quella di corrispondere una quota dell'utile di esercizio, la cui misura può essere liberamente determinata dalle parti. Nell'i-

potesi in cui si produca una perdita, l'associato non ha diritto ad alcuna remunerazione del proprio apporto, scontando indirettamente i negativi esiti della gestione societaria, sino al valore del proprio apporto. Tutto ciò, sempre che, come nel contratto di cointeressenza, ex art. 2554 c.c., non si intenda escludere l'associato da ogni possibile conseguenza negativa derivante dal contratto.

Da quanto precisato il contratto in esame non può rientrare, quindi, nella fattispecie del contratto societario in quanto difetta dei suoi requisiti mini-

mi, quali, ad esempio, il patrimonio vincolato al perseguimento dello scopo sociale e l'esercizio in comune di una attività economica.

Qualora l'apporto consista in una prestazione di lavoro il rapporto non può essere ricondotto nemmeno al lavoro subordinato, poiché manca l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell'associante; in altre parole, ancorché l'associato presti la propria attività lavorativa all'interno della struttura organizzativa dell'associante, il grado di autonomia è tale che non può parlarsi di subordinazione con tutte le conseguenze in ordine alla mancanza dei trattamenti retributivi ed agli obblighi contributivi (vedi *infra*) previste dai contratti collettivi di categoria.

Sotto il profilo della durata, non esiste alcun vincolo specifico ed il contratto in parola può essere stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato con eventuale facoltà di proroga tacita o espressa. Infine, circa la forma, da un punto di vista puramente civilistico non ne è richiesta alcuna particolare, né "*ab substantiam*" né "*ad probationem*"; pertanto, il contratto di associazione in partecipazione potrebbe prendere la luce da un mero accordo verbale, anche se, in quest'ultimo caso, secondo l'Agenzia delle Entrate, non sono affatto irrilevanti le differenze di natura fiscale, in ordine alla deducibilità della remunerazione dell'apporto in capo all'associato (cfr. circolare n. 50/E del 12 giugno 2002).

Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, l'associante che non provveda alla sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, non può computare in diminuzione dal reddito di esercizio le partecipazioni agli utili, risultanti dal contratto e spettanti agli associati.

Vedremo in seguito che sul punto, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte nel TUIR dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con decorrenza 1° gennaio 2004 ed aventi ad oggetto la riforma dell'IRES, ancorché il legislatore non abbia stabilito nulla sui requisiti formali dell'atto, si è notevolmente circoscritto l'ambito di operatività del vecchio art. 62, comma 4 nel TUIR (ora art. 95, comma 6) relativo alle spese per prestazioni di lavoro derivanti dai contratti di associazione in partecipazione. Attual-

mente infatti sono deducibili esclusivamente le remunerazioni conseguenti all'apporto di una prestazione d'opera e non alle restanti tipologie di apporti.

#### *Il trattamento tributario degli utili degli associati in partecipazione dal 2004*

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede una diversa configurazione reddituale degli utili percepiti a seconda della tipologia di apporto (capitale, lavoro o misto) ed in relazione alla qualità dell'associato (persona fisica o società). Nel caso di apporto di capitale o misto, pur non modificando la qualificazione di redditi percepiti a seguito dell'apporto che rimangono redditi di capitale, la citata riforma ha profondamente inciso sui criteri di tassazione e sulle basi imponibili degli utili percepiti dall'associato in analogia a ciò che avviene per i dividendi.

#### *Apporto di solo lavoro*

In questo caso l'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR qualifica la partecipazione dell'associato persona fisica come reddito di lavoro autonomo, da sottoporre a tassazione secondo il principio di cassa (nulla cambia rispetto al vecchio art. 49, comma 2, lett. c)) e tale reddito è soggetto alla ritenuta alla fonte nella misura del 20% ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se l'associato è residente nel nostro paese, altrimenti è applicato il 30% a titolo d'imposta.

Quando, invece, il contratto sia sottoscritto da un associato persona fisica nell'esercizio di una propria attività d'impresa, la remunerazione costituisce ricavo, ai sensi dell'art. 55 del TUIR, da dichiarare con il criterio di competenza, senza alcuna ritenuta da applicare da parte dell'associante.

Il principio dell'attrazione a ricavo, naturalmente, è applicabile anche nel caso in cui l'associato sia una società di capitali o una società di persone (cfr. art. 6, comma 3 del TUIR).

#### *Apporto di solo capitale oppure misto (capitale e lavoro)*

In questa ipotesi, la remunerazione dell'apporto è qualificata come reddito di capitale ai sensi dell'art. 44,

comma 1, lett. f) ed il sostituto d'imposta – associante, a partire dal 1° gennaio 2004 è tenuto a effettuare un prelievo del 12,50% a titolo d'imposta, ex art. 27, primo comma del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti del percettore – associato, persona fisica. Ciò però, solo nel caso in cui il valore dell'apporto sia inferiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto. Si parla in questo caso di apporto "non qualificato".

La differente percentuale, analogamente alla nuova disciplina di tassazione dei dividendi, introdotta dal citato D.Lgs. n. 344/2003 dipende rispettivamente dalla quotazione in mercati regolamentati o meno dei titoli dell'associante.

Circa il momento del raffronto tra l'apporto e il valore del patrimonio netto contabile, si segnala una non trascurabile mancanza di coordinamento legislativo. Infatti il citato art. 27, contrariamente a quanto affermato dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 344/2003 ed a quanto presente nel TUIR (art. 47, comma 2) si riferisce al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato (in caso di contabilità ordinaria) prima della stipula del contratto di associazione in partecipazione, offrendo sicuramente un maggior grado di certezza, rispetto alla data di stipula.

Comunque, a prescindere dal diverso momento di raffronto, per cui si resta in attesa dei necessari chiarimenti, laddove l'apporto dell'associato persona fisica risultasse superiore alle citate soglie e quindi fosse considerato "qualificato", ai sensi dell'art. 47, comma 2 del TUIR, la remunerazione concorrerebbe alla tassazione progressiva nella misura del 40%, senza applicazione di alcuna ritenuta alla fonte (cfr. art. 27, quinto comma del D.P.R. n. 600/1973).

Nessun prelievo alla fonte, a prescindere dalla tipologia di apporto, "qualificato" o "non qualificato" dovrà essere effettuato anche nel caso di associato persona fisica imprenditore (cfr. art. 27, quinto comma del D.P.R. n. 600/1973) sempre che venga rilasciata all'erogante una dichiarazione che attesti che il contratto è stato stipulato in regime di impresa. Naturalmente la ritenuta non è applicata nemmeno nel caso di associato - società di persone o capitali. Circa la misura della quota imponibile che concorre a tassazione progressiva, nel caso delle

persone fisiche e società di persone rimane del 40%, mentre nel caso in cui l'associato sia un soggetto IRES (società di capitali) l'art. 89, comma 2 consente una esclusione dalla formazione del reddito della società per il 95% dell'ammontare della remunerazione e quindi la tassazione è applicata esclusivamente sul 5%.

### La deducibilità delle remunerazioni

Al fine di limitare ipotesi di abuso nell'utilizzo del contratto in parola, finalizzate all'elusione fiscale, il legislatore, a partire dal 1° gennaio 2004 ha ristretto alle sole remunerazioni degli apporti costituiti da lavoro la deduzione dal reddito d'impresa.

La nuova versione del comma 9 dell'art. 109 del TUIR (norme generali sulle componenti del reddito di impresa) prevede infatti espressamente che "Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta ..... relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 c.c. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi".

Contestualmente, abbiamo visto, le remunerazioni degli associati che apportano capitale beneficiano di un limitato concorso alla formazione del reddito imponibile (nella misura del 5% o del 40% a seconda del soggetto percettore).

A fine di evitare un ingiustificato doppio beneficio fiscale, però, è stata introdotta una norma transitoria la quale prevede che le nuove disposizioni sulla limitata imponibilità sono appli-

cabili esclusivamente se l'associante non aveva già dedotto le remunerazioni dal proprio reddito secondo la normativa antecedente la riforma (art. 4, comma 1, lett. o) D.Lgs. n. 344/2003).

### Aspetti previdenziali, assistenziali e giuslavoristici

Il contratto di associazione in partecipazione è stato oggetto recentemente di interventi legislativi volti a fornire maggiori garanzie e diritti nei confronti dell'associato – persona fisica. Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi di riforma del mercato del lavoro) gli dedica, infatti, due norme con finalità astrattamente garantiste ma con improbabili applicazioni pratiche.

In primo luogo l'art. 75 disciplina la procedura di certificazione del contratto in parola (oltre che di altre fattispecie lavoristiche previste dalla riforma) attraverso il ricorso a specifici soggetti abilitati e prevede che le parti, al fine di ridurre il contenzioso in tema di qualificazione giuridica del contratto, possano ottenere la predetta certificazione che dovrebbe attribuire un apprezzabile grado di certezza alle obbligazioni delle parti.

In secondo luogo l'art. 86, comma 2, per contrastare il fenomeno diffuso del camuffamento di rapporti di lavoro subordinato con contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, prevede che, in questo caso, possano essere applicati all'associato i trattamenti contributivi, economici e normativi previsti dai contratti collettivi di categoria. Tutto ciò sempre che

il committente – datore di lavoro non comprouvi che si tratti di altro contratto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003, di un contratto nominato di lavoro autonomo, o di altro contratto previsto dall'ordinamento.

Si evince, pertanto, che la nuova disciplina, pur dettando alcune nuove prescrizioni per il contratto in parola, non ne innova né la nozione, né la struttura per identificare le quali, infatti, vengono espressamente richiamate le norme codicistiche.

Maggior pregnanza hanno, invece, le disposizioni dell'art. 43 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326. Nell'ambito di un generale processo di copertura previdenziale tale norma ha previsto, infatti, l'obbligo, per gli associati in partecipazione che producono reddito di lavoro autonomo, di iscrizione ad apposita gestione previdenziale INPS, con decorrenza 1° gennaio 2004, con esclusione degli iscritti agli albi professionali.

Il contributo si applica nella misura prevista per gli iscritti alla gestione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei commercianti, sia per le aliquote, sia per gli scaglioni. La misura del prelievo è del 17,39% per il primo scaglione, attualmente fino ad euro 36.959 e del 18,39% per il secondo scaglione fino al massimale, attualmente pari ad euro 61.598.

Il contributo è così ripartito tra le parti: 55% a carico dell'associante e 45% a carico dell'associato, mentre la scadenza per l'iscrizione era il 31 marzo scorso per i contratti già in corso ed alla data di stipula per i nuovi contratti.

## LA FIRMA DIGITALE: ASPETTI TECNICO-GIURIDICI

DI CLAUDIA RESTA - DOTTORRE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

**P**er poter affrontare il tema, sempre più attuale e significativo, della rilevanza della firma digitale nella quotidianità della professione, è bene partire da alcuni elementi chiarificatori riguardanti la terminologia che useremo.

Viene definito documento informatico (o documento elettronico), secondo la dottrina, il documento prodotto dall'elaboratore elettronico. Una definizione normativa di documento informatico è contenuta nell'art. 1 lett. b)

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, ove è definito quale "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Il documento informatico può essere sottoscritto o meno. Se privo di sottoscrizione (cioè dell'apposizione di una firma elettronica, e in particolare di una firma digitale) presenta, quali caratteristiche, l'impossibilità di attribuzione della provenienza, nonché

l'impossibilità di verifica dell'integrità.

La sottoscrizione di un documento informatico avviene attraverso la cosiddetta firma elettronica. Una definizione normativa di essa è rinvenibile nell'art. 1 comma 1 della direttiva 1999/93/CE, secondo cui per firma elettronica s'intendono "dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati come metodo di autenticazione".



Nella categoria delle firme elettroniche, si distinguono le firme elettroniche “sicure” o “avanzate”, così dette in quanto posseggono requisiti e funzionalità che offrono garanzie tali da poterle paragonare, agli effetti legali e giuridici, alle sottoscrizioni tradizionali cartacee. La direttiva CE definisce “firma elettronica avanzata”, “una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
- b) essere idonea ad identificare il firmatario;
- c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;
- d) essere collegata ai dati a cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati” (art. 2 comma 2).

La “firma elettronica avanzata” è, quindi, quella tecnologia matematico-informatica che si propone di realizzare nel documento informatico le stesse funzioni (indicativa, dichiarativa o probatoria, a seconda dei casi) tradizionalmente soddisfatte dalla sottoscrizione del documento cartaceo. Queste definizioni di firma elettronica non presuppongono il necessario impiego di una determinata tecnologia, ma lasciano il campo aperto a tutti quei sistemi che realizzano, in ogni caso, i requisiti e le funzioni indicati.

La firma digitale è un tipo di firma sicura o “avanzata” (nel significato di cui sopra), basata sulla cifratura asimmetrica (o crittografia a chiave asimmetrica) e su un'infrastruttura di certificazione (questo almeno stando al D.M. 23 gennaio 2004).

Chiariti questi elementi basilari, vediamo come si struttura la firma digitale sotto un profilo strettamente tecnico. Per quanto le nozioni informatiche necessarie alla strutturazione di una firma digitale non siano di diretto interesse del dottore commercialista, acquisirle significa tuttavia sapere come e perché vengono scelti determinati tipi di firme e, nel futuro prossimo, essere in grado di discernere tra le varie offerte di firme digitali a disposizione, per affidarsi a quella più sicura.

La firma digitale è un codice informatico più o meno lungo (circa 100 caratteri), risultato dell'applicazione

di un procedimento di cifratura dei dati ad un documento informatico. Cifrare significa trasformare i dati in una forma incomprensibile ed illeggibile da parte di chi non possiede la chiave per effettuare l'operazione inversa di decifrazione.

La cifratura si realizza mediante l'applicazione di una funzione (algoritmo) di cifratura e di una chiave. La funzione è reversibile, per cui l'applicazione dello stesso algoritmo e della chiave ai dati cifrati restituisce il dato originale. Il testo in chiaro è il messaggio leggibile prima che sia stato cifrato, o dopo che sia stato decifrato; il crittogramma (o testo cifrato) è il messaggio illeggibile che risulta dalla cifratura.

Per il raggiungimento dello scopo sono utilizzabili sia sistemi di cifratura detti simmetrici, che sistemi detti asimmetrici. Un sistema di cifratura è simmetrico (o a chiave singola, o a chiave privata, o a chiave segreta) quando la stessa ed identica chiave è utilizzata sia per cifrare che per decifrare i dati. È utilizzabile precipuamente a scopo di segretezza. È il sistema che siamo abituati a vedere usato nei romanzi gialli, o nei film di spionaggio.

Il sistema di cifratura asimmetrica si basa, al contrario, sull'utilizzo di una coppia di chiavi, ognuna delle quali è in grado di effettuare una trasformazione del messaggio. Le chiavi adottate devono essere indipendenti, ossia la conoscenza di una delle chiavi non deve concedere alcuna informazione utile alla ricostruzione dell'altra. Solo questi ultimi consentono però una più efficace realizzazione della cifratura a scopo d'autenticazione, mediante l'apposizione di firme digitali.

In base ai recenti studi, sono state individuate determinate attività preliminari necessarie alla predisposizione delle chiavi utilizzate dal sistema di crittografia su cui si basa il meccanismo di firma. Prima tra queste è la registrazione dell'utente presso un'Autorità di Certificazione, con lo scopo duplice di rendere certa la sua identità, e di instaurare con essa un canale di comunicazione sicuro, attraverso il quale far viaggiare le chiavi pubbliche di cui viene richiesta la certificazione. All'atto della registrazione l'Autorità di Certificazione attribuisce all'utente un identificatore, di cui è assicurata

l'univocità, attraverso il quale è possibile per chiunque reperire in modo diretto e sicuro i certificati rilasciati al soggetto corrispondente, all'interno dei registri pubblici in cui sono registrati.

Mediante un *software* adatto al sistema crittografico adottato, l'utente genera una coppia di chiavi da utilizzare: una, che sarà mantenuta segreta, per l'apposizione della firma; l'altra, destinata alla verifica, che sarà resa pubblica attraverso i registri dell'Autorità di Certificazione (vedi ad esempio Entratel). La certificazione della chiave pubblica ha lo scopo di assicurare l'identità del soggetto che ha posto la firma a chiunque riceva un documento correttamente firmato. L'utente riceve poi un certificato, che garantisce la provenienza della chiave pubblica attraverso l'intermediazione dell'Autorità di Certificazione.

Una volta emesso, il certificato è reso disponibile in uno o più registri, ai quali può accedere chiunque abbia bisogno di verificare la validità di una sottoscrizione digitale. L'utente dispone, da questo momento, della sua chiave privata con la quale firmare i messaggi; della chiave pubblica indicata nei registri o inviabile direttamente al destinatario come allegato del messaggio; del certificato che attribuisce alla firma validità e provenienza. È inoltre in grado di firmare elettronicamente un numero qualunque di documenti, attraverso la chiave privata, durante il periodo di validità della certificazione della corrispondente chiave pubblica. Tale periodo può essere interrotto prima del suo naturale termine dalla revoca della certificazione della chiave pubblica, conseguita su richiesta del proprietario (ad esempio, nel caso in cui questi ritenga che la segretezza della sua chiave privata sia stata compromessa).

Inoltre, di quando in quando i dati relativi alla chiave dovranno essere rinnovati, così come è avvenuto con la chiave di Entratel, che i primi utilizzatori hanno dovuto rinnovare all'incirca un anno fa.

Come viene disciplinato l'uso della firma digitale in Italia?

L'art. 15 comma 2 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini uno) è la prima norma del nostro ordinamento che afferma in termini ampi e generali, sia dal punto di vista oggettivo





## MUSICA MONUMENTALE

*I concerti a tutela dell'arte.*

BOLOGNA, 28 GIUGNO 2004

# XVI FESTIVAL INTERNAZIONALE DI SANTO STEFANO

Ordine dei Dottori Commercialisti per  
**Ramin Bahrami**  
Orchestra da Camera di Ravenna

# Fucina dei Professionisti

Al via la IX edizione del corso di preparazione all'Esame di Stato

(Servizio a cura di Isabella Boselli e Lorenzo Contegreco)



*Dopo 418 ore di lezioni, i dottori del corso 2002-2004 tagliano il traguardo e ricevono il meritato attestato.*



*Consegnate agli ignari vincitori le tredici borse di studio: incredulità ed emozione degne della notte degli Oscar. Complimenti ai vincitori!*



**CORSO BIENNALE 2004-2006**  
di PREPARAZIONE all'ESERCIZIO della PROFESSIONE  
di **DOTTORE COMMERCIALISTA**  
PROPEDEUTICO all'ESAME di STATO



Il Presidente Dott. Gianfranco Tomassoli ed il Presidente Prof. Avv. Fabio Roversi-Monaco  
hanno il piacere di invitare la S.V.  
alla cerimonia di inaugurazione della IX edizione del  
Corso Biennale di Preparazione all'Esercizio della Professione di Dottore  
Commercialista propedeutico all'Esame di Stato  
che avrà luogo venerdì 2 luglio p.v. alle ore 15.00  
presso la Sala delle Assemblee della  
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna,  
via Farini n. 15 Bologna.

Nel corso della presentazione saranno assegnate le tredici borse di studio del Corso  
2003-2005 e consegnati gli attestati di frequenza del Corso 2002-2004.  
R.V.S.P. tel. 051.220392/233868 fax 051.238204



Università degli Studi di Bologna  
Facoltà di Economia  
CLSEP



CARISBO  
CASSA DI RISPARMIO  
IN BOLOGNA



*Il Presidente della Fondazione CARISBO, Favio Roversi Monaco, visibilmente soddisfatto, si congratula con i vincitori.*

*Il Presidente della nostra Fondazione, Gianfranco Tomassoli, accoglie le matricole del nuovo corso di preparazione all'esame di stato. Pronte per loro 432 ore di formazione in aula.*





## Di corsa verso una consulenza di alto livello

**D**opo tre generazioni devote al camice bianco ha avuto il coraggio di dire che a lui gli studi di medicina proprio non interessavano. Negli ospedali si trovava a disagio e l'idea di trafficare con la salute altrui proprio non lo affascinava. Così Paolo Corinaldesi, 42 anni appena compiuti, scelse gli studi economici tra lo stupore della famiglia; poi però, mentre sedeva sui banchi di Economia e Commercio, si rese conto che quel che più lo affascinava erano le materie giuridiche e così, finiti al volo gli esami, attraversò via Zamboni e si iscrisse anche a giurisprudenza. Dopo prese l'aereo per Londra e frequentò per due anni un master di diritto internazionale alla London School of Economics. "Quella in cui ha studiato anche Romano Prodi", scherza Paolo Corinaldesi, che ora si colloca esattamente a metà tra due mondi: non fa l'avvocato in senso classico (pur essendolo), non fa il dottore commercialista come ancora lo si intende nella gran parte dei casi, sommersi da 730, bilanci e una congerie infinita di piccole-grandi grane da risolvere. Dopo aver girovagato per tanti studi tra Milano e Bologna e aver sostato anche nelle stanze di via Castiglione dove opera Piero Gnudi, dal 1996 (tantissimo per lui) è stanziale allo studio Poggi dove fa esattamente quello che vuole nei tempi che vuole, entro i molti limiti che ovviamente detta il tempo della consulenza. E cioè consulenza alle imprese (poche e medio-grandi se non grandi del tutto per la realtà italiana, tra cui Ima, Cto, Maccaferri, Fini Compressori) che fanno operazioni con l'estero, acquisizioni, contratti di distribuzione o joint-ventures. Con particolare attenzione al mondo dell'estremo oriente e della Cina in particolare che oggi è al centro

dei sogni, delle speranze ma anche dei timori degli imprenditori italiani. "Ho preso l'aereo verso la Cina almeno 50 volte - racconta Corinaldesi - e ora quel paese è diventato una specie di tappa obbligata per chi vuole svilupparsi. Ma io insisto molto anche sui rischi, grandi, dell'intrapresa in Cina". E, non è un eufemismo, corre di continuo. Specie da quando un amico psicologo dello sport lo convinse, eravamo nel giugno del 1985, a seguirlo a New York in occasione della maratona. Di sport, Corinaldesi, ne aveva fatto sempre molto e aveva subito per anni una racchetta da tennis che, nonostante una lunga permanenza sui campi in terra rossa, grandi soddisfazioni non gli aveva dato. Era estate, quindi, e si mise a correre tutti i giorni per prepararsi. E quindici giorni prima della gara scoprì anche il testo di Jeff Galloway, uno dei massimi teorici dell'allenamento podistico, e l'allenamento prese una certa scientificità. Ma la gara newyorchese ("una sofferenza enorme e anche una stupidaggine", confessa Corinaldesi) fu un massacro e per recuperare 3,15 ore tra corsa e camminata servirono un paio di giorni di letto con la testa nel pallone.

Ora la corsa fa parte integrante della sua vita. Non c'è giorno o clima che lo distolga dai 120 chilometri settimanali che macina ai Giardini Margherita a ora di pranzo insieme a un gruppo di amici. Ma le scarpe lo accompagnano anche all'estero quando parte per impegni di lavoro e non. E correre fa vedere i luoghi in cui per qualche tempo si soggiorna in maniera completa, consen-

te di sentire i rumori e gli odori veri delle città, di entrare nel cuore di quel luogo. Anche per questo Corinaldesi corre ovunque, anche in Cina, avendo cura di farlo prima che prenda corpo il traffico cittadino e l'inquinamento renda assurdo lo sforzo. Ora segue le tabelle che gli ha preparato il campione Orlando Pizzolato, partecipa a stage formativi di settore (specie a quello di Asiago), ha portato i suoi piedi nel deserto del Sahara (120 km in 5 giorni) ma anche sulle pendici del Kilimangiaro e del Ruwenzori e ha raggiunto i 6.200 metri del campo base per il K2. Il sogno sarebbe quello di una spedizione "commerciale" sull'Everest, 50mila euro con sherpa e guide che ti aiutano da arrivare in cima al tetto del mondo. "Ma la famiglia non mi lascia il tempo", spiega sorridendo Corinaldesi. Già la famiglia. Anche in questo il nostro commercialista-avvocato, proprio in linea con gli sche-

mi classici non è. La moglie, ex commercialista da poche settimane, dopo aver stracciato la tessera professionale ha portato se stessa e la bimba di quattro anni in Brasile dove vive gestendo un negozio di abbigliamento per bambini. Tutto questo nel paradiso di Trancoso, non distante da Bahia. "Ci siamo innamorati del Brasile e dopo qualche viaggio di vacanza, un anno fa abbiamo comprato una villetta vicino al mare", racconta Corinaldesi. E un giorno la moglie, stufa di Bologna e della solita vita, prende l'aereo non proprio per una vacanza. Ora il padre raggiunge la famiglia una volta al mese o poco meno, la bimba frequenta l'asilo brasiliano e la moglie manda avanti il negozio. "Poi, certo, con l'avvio delle elementari, dovremo decidere dove vivere", riflette Corinaldesi anche se la sua vita professionale in Brasile proprio non se la immagina. E come per il lavoro e la corsa, la sua famiglia di origine non commenta. Ma gli amici non fanno mancare una certa curiosità e forse una malcelata invidia per la

grande libertà che attraversa questi mesi la vita di Paolo Corinaldesi. A cui lui stesso guarda, al di là di quel sorriso largo che gli taglia il volto, con una certa apprensione.

E anche oggi, anche se la famiglia è lontana, applica al lavoro (che gli piace moltissimo e non cambierebbe con nulla se non con la corsa professionistica) gli stessi criteri che gli ha insegnato il padre: mai la borsa a casa, lasciare sempre fuori dalla porta le questioni professionali. Tanto che se torna da un viaggio, prima passa sempre da via Farini per lasciare le carte poi imbecca la via di casa.

Per quel che riguarda il futuro della professione, la sua idea è quella che anche i giovani si orientino in maniera decisa alla specializzazione, non prima di avere però fatto la vita del classico praticante di studio, in cui si vede la professione a tutto tondo e poi si sceglie il proprio specifico settore. Ora le prospettive migliori, sul fronte della consulenza societaria, vengono dalle tante opportunità offerte dalla riforma Vietti che Corinaldesi sta studiando in lungo e in largo per offrire alle aziende medio-grandi servizi sempre migliori. Ma in azienda non entrerà. "Io - spiega - amo la libertà e quando alla mattina entro in studio sono contento. Sono un uomo libero, laddove l'azienda finisce per accerchiare". Una libertà a cui oggi manca solo un confine: il sorriso quotidiano di una bimba di quattro anni.







**S**i è concluso lo scorso 12 maggio il 5° Torneo Nazionale di Calcio dei Dottori Commercialisti, dove

la rappresentativa dell'Ordine di Bologna, una volta raggiunta la qualificazione per la fase finale è uscita a testa alta sconfitta dalla rappresentativa di Padova, finalista delle ultime tre edizioni.



Quest'anno i nostri colleghi hanno affrontato gli Ordini di Pisa, Massa Carrara, Brescia e Busto Arsizio, con partite di andata e ritorno.

Il piazzamento finale della nostra squadra è stato il quindicesimo sui cinquanta Ordini partecipanti.

Al di là del risultato sportivo, questa squadra ha saputo creare un gruppo unito e coeso composto da ventitré giocatori, che dopo ogni partita si è trovato in un momento conviviale di amicizia e di confronto con le squadre degli altri Ordini.

Terminato il Torneo, la Fondazione ha organizzato un amichevole di "lusso" con la squadra del Consiglio Comunale di Bologna ed una cena presso il Cierrebi di Bologna, dove l'Assessore allo

Sport del Comune di Bologna, Paolo Foschini, alla presenza del Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Francesco Cortesi, ha premiato alcuni colleghi (Massimo Badiali, Luigi Gargiulo, Pietro Foschi, Federico Ferracini, Riccardo Dondi, Luigi Gozzo, Alessandro Passerini) che si sono distinti durante la stagione 2003/2004.

*(Francesco Cenerini)*



**P**romosso dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 23 giugno sarà in corso, presso il Circolo Tennis CIERREBI Club in Bologna, via Marzabotto n. 24, il 2° TORNEO "OPEN" SINGOLARE DI TENNIS DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA.

All'iniziativa si sono iscritti 28 tra



*Premiazione del torneo 2003*

giocatori e giocatrici, e dopo una prima fase preliminare di 14 incontri, si formeranno due tabelloni uno di 16 giocatori e uno di 12 giocatori, che si contenderanno il titolo di "campione".

Le partite si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 in poi. Il torneo si dovrebbe concludere il 19 luglio, con le due finali, al termine delle quali ci sarà la cena e la premiazione dei vincitori presso il ristorante "DA LEO".

*Luciano Paradisi*



**F**ra maggio e giugno scorso si sono svolte le manifestazioni ormai tipiche del Circuito Podistico Dottori Commercialisti di Bologna: la "Minimaratona" il 16 maggio e la "Camminata Petroniana" il 6 giugno.

Nonostante il pressing delle scadenze di questo periodo, i dottori commercialisti di Bologna e i loro praticanti hanno lasciato per qualche ora "penna e cala-

maio" telematici e, quali intrepidi maratoneti, hanno battuto un percorso, rispettivamente per le due gare, di 13 e 14,5 chilometri, dibattendo qua e là di riforma societaria e debutto dell'IRES.

Con elegante baldanza, Vincenza Bellettini, per le donne, e Matteo Mandes, per gli uomini, si sono classificati primi nei 13 chilometri della Minimaratona, mentre Torretta Venturella, per le colleghe, e Giacomo Passaniti, per il sesso forte, sono stati gli inossidabili vincitori dei 14,5 chilometri della Camminata Petroniana.

I prossimi appuntamenti podistici: il



17 ottobre (Tre Monti di Imola Km. 14,5) e il 21 novembre 2004 (Trofeo Nasseti Km. 12,7).

*(Giovanna Randazzo)*

LADC

Supplemento de il Torresino  
Ordine dei Dottori Commercialisti

Anno X n. 4 - luglio/agosto 2004

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662/23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile

Dott.ssa Francesca Buscaroli

In redazione

Dott.ssa Vincenza Bellettini

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Elena Melandri

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:

Fondazione dei Dottori  
Commercialisti di Bologna

via Farini, 14

40124 Bologna

tel. 051 220392

fax 051 238204

Realizzazione grafica

e stampa:

litografia sab

via Ca' Ricchi, 1

40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

tel. 051 461356

fax 051 460269

vo che soggettivo, il principio della piena validità e rilevanza della documentazione informatica, parificandone il valore e l'efficacia a quella cartacea, stabilendo che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge".

Il più attuale regolamento di applicazione è stato emanato con il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137: la disciplina ivi contenuta riguarda le tecnologie da utilizzare per la redazione del documento elettronico e per la sua firma o sottoscrizione con firma informatica, nonché il riconoscimento dell'efficacia probatoria di questi atti negli schemi giuridici tradizionali.

La normativa italiana è molto più stringente e rigida non solo rispetto al disposto americano, ma anche a quello comunitario. Infatti, il decreto citato non presuppone una qualunque tecnologia di firma elettronica "sicura", ma richiede l'apposizione di una determinata tipologia di firma, quella digitale, termine con il quale si intende che per la firma deve essere utilizzata una tecnologia basata esclusivamente sull'impiego dei sistemi di cifratura asimmetrici a chiave doppia.

La sussistenza, in capo ai certificatori, dei requisiti per svolgere l'attività di certificazione è costantemente monitorata da un apposita Autorità Garante e il venir meno degli stessi è causa di cancellazione dall'elenco.

La procedura di certificazione può essere svolta, altresì, da certificatori appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, se dotati di requisiti equivalenti a quelli sopra richiamati, e da certificatori appartenenti a Stati non appartenenti all'Unione Europea con i quali l'Italia abbia stipulato accordi di riconoscimento reciproco relativamente alle specifiche tecniche cui attenersi. È altresì prevista la *cross certification*, cioè la possibilità per ciascun certificatore di riconoscere nel proprio ambito la validità di certificazioni effettuate da altre S.p.S. partecipanti al sistema.

Un'attenzione particolare vorrei che fosse posta all'uso delle *e-mail* come documenti informatici, e al loro valore probante.

È circolata nei mesi scorsi la notizia in merito a una decisione del Tribunale di Cuneo (ingiunzione del 15 dicembre 2003), nella quale il giudice avrebbe tacitamente assentito al fatto che l'*e-mail* abbia l'efficacia probatoria di una scrittura privata. In questo modo sarebbe confermata un'interpretazione della normativa sulla firma digitale: l'inserimento della *password* per accedere al servizio di posta costituirebbe una firma elettronica. Interpretazione che parrebbe insostenibile sulla base di una attenta lettura delle norme.

Innanzitutto, preme evidenziare che l'atto in questione è un ricorso per decreto ingiuntivo e non una sentenza da prendere come riferimento.

Il problema è comunque serio, giacché la portata di questa interpretazione, fondata su apparenti giustificazioni tecniche, non giuridiche, può avere conseguenze assai gravi.

Per la precisione, il ricorrente sosteneva che "mentre nel mondo reale il metodo di validazione informatica più usato è costituito dal sistema "scheda magnetica e password (cioè un codice segreto, come ad esempio il sistema Bancomat)", per quanto riguarda internet, il procedimento più semplice e maggiormente utilizzato in tal senso è rappresentato dall'inserimento nel sistema in cui si vuole accedere di "username (cioè l'identificativo dell'utente) e password", che l'utente deve appunto digitare negli appositi spazi. Ed è proprio quanto avviene per la posta elettronica: per poter accedere ad un dato indirizzo [...] per inviare o controllare se si sono ricevute email, occorre conoscere ed inserire i suddetti dati identificativi [...], procedendo quindi alla necessaria procedura di validazione. Per tali motivi, è pacifico che l'email costituisca un documento informatico sottoscritto con firma elettronica, in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta email, deve eseguire un'operazione di validazione, inserendo il proprio username e la propria password; e tale documento soddisfa altresì il requisito legale della forma scritta, a norma del combinato disposto degli art.1, primo comma, lett. c) e art.10, comma 2 del DPR 445/2000."

Le argomentazioni addotte dall'avvocato del ricorrente appaiono viziate da una solo parziale considerazione del dato normativo. In sostanza, affer-

ma il ricorrente, un messaggio *e-mail* è una "scrittura privata", dal momento che l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n.445/2000 stabilisce che "il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta". Allora ci si deve chiedere dov'è la firma elettronica in un messaggio *e-mail*.

Secondo la tesi del ricorrente, condivisa da un'esigua minoranza di commentatori, la firma elettronica sarebbe costituita dal nome dell'utente e dalla *password* immessi per accedere al *server* del *provider* di posta elettronica. E questo è l'errore. Nessun dubbio che nome utente e *password* costituiscano un insieme di dati in forma elettronica, ma si deve aggiungere il secondo punto: questi dati devono essere "allegati oppure connessi tramite associazione logica" ad altri dati elettronici, che sono appunto quelli che devono essere validati. L'efficacia materiale di quei dati informatici, che la Direttiva 1999/93/CE definisce impropriamente "firma elettronica", deriva appunto dal fatto che c'è una connessione logica tra i dati "validanti" e i dati che devono essere validati. Connessione logica che avviene attraverso la procedura - logica - che calcola l'impronta dei dati da validare e la cifra con la chiave privata del firmatario.

In mancanza di questa procedura, o di un'altra che abbia il medesimo effetto, non si può parlare di qualsivoglia forma di firma elettronica, perché manca l'associazione logica tra il dato validante e il dato validato. L'immissione di dati quali *userid* e *password* nella fase iniziale di accesso al *server* non comporta alcuna associazione logica tra questi dati e gli altri dati elettronici che costituiscono il messaggio *e-mail*. Sarebbe come affermare che quando si deve inserire una *password* per accedere a un PC, tutti i documenti contenuti in quella macchina hanno la firma elettronica.

La prima e immediata conseguenza è che eventuali convocazioni di assemblee, documenti o quant'altro inviati tramite posta elettronica, privi di firma digitale e magari nemmeno protetti da un sistema di scrittura *pdf*, non hanno alcuna validità giuridica, in quanto possono senza troppa difficoltà essere modificati non solo nel contenuto, ma anche nei dati esteriori rilevanti, come mittente, destinatario, data e orario di invio e di ricezione.

# NUOVI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI (MINIMI) NELLE SRL

DI GIORGIO DELLI E NICOLA GUALANDI - DOTTORI COMMERCIALISTI

D'ATTUALITÀ

Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha introdotto importanti novità in tema di quorum minimi necessari per l'assunzione delle decisioni dei soci nelle società a responsabilità limitata. Il testo della riforma societaria ha previsto, da un lato, dei quorum minimi obbligatori, con possibilità di potervi derogare (introducendo quorum più alti) con apposite clausole dell'atto costitutivo, dall'altro lato, ha eliminato la distinzione tra assemblea straordinaria e assemblea ordinaria.

Nel nuovo articolo 2479 c.c. è previsto, come regola generale di manife-

stazione di volontà dei soci, il metodo assembleare, disponendo (art. 2479-bis c.c.) un quorum minimo costitutivo e due diversi quorum deliberativi a seconda dell'oggetto della delibera.

Al terzo comma del medesimo articolo viene poi concessa la possibilità all'atto costitutivo di prevedere che, per l'assunzione di determinate decisioni, possa essere adottato il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, disponendo, in quest'ultimo caso, un quorum minimo di consensi.

Il legislatore, a chiusura della norma, individua poi quelle materie o de-

cisioni che, per la particolare importanza che rivestono, devono essere assunte obbligatoriamente attraverso il metodo assembleare (collegiale).

Pertanto, individuate quelle materie che per disposizione inderogabile devono essere trattate con il metodo assembleare, l'atto costitutivo può prevedere che per le altre materie le decisioni siano adottate, in alternativa al metodo assembleare, mediante la consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

I nuovi quorum, a seconda dei metodi utilizzati, possono essere così schematizzati:

<b>Metodo assembleare Art. 2479-bis, terzo comma</b>			
	<b>Oggetto della delibera</b>	<b>Quorum costitutivo</b>	<b>Quorum deliberativo</b>
<b>A</b>	Per determinate delibere previste esplicitamente dal codice civile o dall'atto costitutivo	50% del capitale sociale	Voto favorevole che rappresenti almeno il 50% del capitale sociale
<b>B</b>	Per tutte le altre delibere	50% del capitale sociale	Maggioranza assoluta
<b>Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto Art. 2479, sesto comma</b>			
			<b>Quorum di consensi</b>
<b>C</b>	Per tutte le altre decisioni (metodo alternativo al B)		Maggioranza che rappresenti almeno il 50% del capitale sociale

<b>ARGOMENTO</b>	<b>ARTICOLI C.C.</b>	<b>QUORUM</b>
<b>METODO ASSEMBLEARE OBBLIGATORIO</b>		
<input type="checkbox"/> Attribuzione di particolari diritti ai soci in merito all'amministrazione della società o la distribuzione degli utili; <input type="checkbox"/> modifica/soppressione di tali diritti	Art. 2468, terzo e quarto comma	Se lo statuto non dispone diversamente occorre unanimità dei soci. L'atto costitutivo può prevedere: quorum A
<input type="checkbox"/> modificazioni dell'atto costitutivo; <input type="checkbox"/> decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; <input type="checkbox"/> approvazione del bilancio in sede di riduzione o costituzione del capitale sociale in presenza di perdite che incidono di oltre un terzo del capitale; <input type="checkbox"/> decisioni sottoposte alla assemblea dei soci da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale; <input type="checkbox"/> scioglimento o liquidazione; <input type="checkbox"/> nomina dei liquidatori; <input type="checkbox"/> revoca dello stato di liquidazione;	Art. 2479, quarto comma          Art. 2484, sesto comma Art. 2487, primo comma Art. 2487-ter, primo comma	quorum A quorum A  quorum A  quorum B  quorum A quorum A quorum A



ARGOMENTO	ARTICOLI C.C.	QUORUM
<b>METODO ASSEMBLEARE OBBLIGATORIO</b>		
<input type="checkbox"/> approvazione della proposta di concordato preventivo; <input type="checkbox"/> trasformazione da società di capitali a società di persone e viceversa;  <input type="checkbox"/> fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; <input type="checkbox"/> fusione per incorporazione di società interamente possedute;  <input type="checkbox"/> fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento;  <input type="checkbox"/> scissione di società.	Art. 187 Legge Fallimentare  Art. 2500- <i>sexies</i> , primo comma  Artt. 2501- <i>bis</i> e 2502  Art. 2505  Art. 2505- <i>bis</i>  Artt. 2506 e 2506- <i>ter</i>	quorum A  quorum A (è comunque richiesto il consenso dei soci che a seguito della trasformazione assumono responsabilità illimitata) quorum A  quorum A (l'atto costitutivo può prevedere che la fusione sia deliberata dai rispettivi organi amministrativi) quorum A (l'atto costitutivo può prevedere che la fusione, quanto alla società incorporante, sia deliberata dall'organo amministrativo) quorum A
<b>ASSEMBLEA OVVERO CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO</b>		
<input type="checkbox"/> Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;  <input type="checkbox"/> nomina degli amministratori;  <input type="checkbox"/> eventuale nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore;  <input type="checkbox"/> emissione di titoli di debito ed eventuale modifica delle condizioni di debito.	Art. 2479  Art. 2479  Art. 2479  Art. 2483	quorum B L'atto costitutivo può prevedere: la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto – quorum C quorum B L'atto costitutivo può prevedere: la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto – quorum C quorum B L'atto costitutivo può prevedere: la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto – quorum C quorum B L'atto costitutivo può prevedere: la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto – quorum C (per la modifica delle condizioni di debito occorre anche la delibera dei possessori dei titoli a maggioranza assoluta)

**NB:** i quorum stabiliti dal codice civile possono essere modificati in aumento dall'atto costitutivo.

## BASILEA 2 ED IL RISCHIO DI CREDITO: UN'OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE?

DI FRANCESCA BERNÈ – DOTTORE DI RICERCA IN FINANZA AZIENDALE  
 PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE

L'OPINIONE

Il tema del rischio di credito e della sua misurazione è divenuto sempre più centrale e di rilievo nell'attuale contesto degli Istituti Bancari, alla luce del nuovo Accordo del Comitato di Basilea (c.d. Basilea 2)<sup>1</sup>, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 2007, ma i cui effetti sul sistema *banca – impresa* si stanno già manifestando.

Le direttive di Basilea 2 comporta-

no per le banche l'esplicitazione del legame che intercorre tra il rischio di credito ed il *pricing* praticato alla clientela. In base agli accordi di Basilea, le banche dei Paesi aderenti dovranno stimare in modo appropriato il rischio degli affidamenti, e proteggersi con una maggiore patrimonializzazione.

Il tema si presenta di grande impatto sotto il profilo della trasparenza nel

rapporto tra mondo del credito e mondo imprenditoriale.

I termini più comuni associati alla denominazione "Basilea 2" sono *rating*, probabilità di *default*, perdita attesa ed inattesa, patrimonio di vigilanza, requisiti minimi patrimoniali, adeguatezza del capitale delle banche, attività di vigilanza, *pricing*.

Seppure l'Accordo risulti rivolto, essenzialmente, alle banche e alle

<sup>1</sup> Il Comitato agisce in seno alla BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali) con sede a Basilea, organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere la cooperazione fra le banche centrali.

agenzie di *rating*, è in particolare il mondo delle imprese a sentirsi interrogato in modo forte. Ogni impresa richiedente un affidamento dovrà, infatti, in futuro<sup>2</sup> essere sottoposta da parte della banca ad una procedura di *rating* che ne attesti il livello di vulnerabilità e pertanto il rischio di *default*.

Non c'è alcun dubbio sulla circostanza che il sistema delle imprese trarrà dei benefici per l'evidente invito ad esso rivolto ad offrire informazioni sempre più fedeli e coerenti. Inoltre per le imprese aventi un appropriato equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico potrebbero derivarne importanti vantaggi, chiedendo talora alla banca la rinegoziazione delle condizioni applicate.

### **Basilea 2 ed i suoi effetti nella situazione attuale delle imprese in Italia**

Secondo un recente studio della società Eu-Ra Europe Rating (Maggio 2004), condotto su un campione di 40.000 società di capitali, localizzate su tutto il territorio nazionale, con un fatturato superiore a 1 milione di euro per il periodo 1999 – 2002, emerge come la tendenza di quasi la metà delle imprese del campione, sia quella di posizionarsi nelle classi di rating BB e B. L'analisi è stata condotta a partire dai dati di bilancio d'esercizio, secondo il sistema di rating messo a punto da Eu-Ra che tiene conto anche di specifiche analisi di settore produttivo e di ciclo economico. Il rating di cui si parla è detto *rating tecnico* (o dei "fondamentali dell'impresa"). Ad esso segue poi da parte della società Eu-Ra l'attribuzione del *rating dell'impresa* comprensivo anche di elementi più qualitativi.

Il posizionamento di circa la metà delle imprese del campione nelle classi di rating BB e B mostra come in media le imprese del Sistema Italia evidenzino segnali di vulnerabilità (secondo lo standard delle agenzie di *rating* si troverebbero nell'area *speculative grade*). Ciò risulta prodotto da una debolezza della struttura patrimoniale e finanziaria, nonché da un siste-

ma di flussi di reddito, di capitale disponibile netto, di capitale disponibile finanziario netto e di capitale liquido inadeguati anche tenuto conto esclusivamente del rischio operativo e finanziario.

La metodologia di Eu-Ra fa emergere in particolare tutti i sintomi delle patologie possedute e dei punti di debolezza e di forza delle imprese.

Quanto descritto, fa emergere un presumibile impatto rilevante in Italia dei parametri di Basilea 2 e la conseguente necessità di un ammodernamento dei sistemi di informazione contabile ed un maggior sforzo di tutte le imprese a migliorare i loro standards contabili e finanziari.

### **La gestione del rischio: un comune denominatore per banca ed impresa.**

In un'attività, come quella bancaria, caratterizzata dall'assunzione di rischi, che possono tradursi in perdite, al fine di salvaguardare l'economicità della gestione, è fondamentale la stima di un prezzo equo da assegnare a questi rischi. È innegabile come la possibile insolvenza delle controparti rappresenti ancora oggi la principale fonte di rischio per gli istituti bancari.

Una delle più importanti applicazioni dei modelli del rischio di credito sta proprio nella possibilità di calibrare in modo più preciso il *pricing* delle operazioni soggette a tale rischio.

La corretta misurazione del rischio di credito fornisce, pertanto, gli *input* fondamentali per le decisioni da prendere per la banca nella fase di *screening*, ovvero nel momento in cui si decide se finanziare o meno un'impresa, ed in quella di *monitoring*, ovvero la fase in cui si decide se mantenere in essere il finanziamento ed a quali condizioni. La misurazione del rischio di credito, che conduce ad identificare il *rating* dell'impresa, insieme alla stima degli altri rischi che supporta l'impresa bancaria, è uno strumento imprescindibile per l'efficiente allocazione del capitale sia all'interno dell'istituzione sia all'esterno della stessa, e per apprezzare se l'assunzione di rischio in essere è coerente con la dotazione

patrimoniale della banca.

L'impresa, anche quella di piccole dimensioni, deve acquisire la consapevolezza dei propri rischi.

Ricerca opportunità di investimento e produrre significa sopportare un rischio operativo; far ciò e richiedere capitali in prestito da utilizzare in luogo di capitale proprio, significa sopportare anche un rischio finanziario. Non di rado si manifesta poi un rischio di insolvenza.

La finanza dell'impresa deve, in tal senso, risultare una funzione cardine nel prossimo futuro. Deve essere auspicabile, pertanto, l'introduzione e l'uso di strumenti propri ed evoluti della Finanza Moderna, che possano guidare l'impresa alla comprensione e all'interpretazione dei suoi atti di gestione e della capacità di conduzione della stessa. Si tratta di un'indagine di tipo sia quantitativo che qualitativo che identifica quell'importante presidio che corre sotto la denominazione di *financial management*. Le gestioni in questione sono, principalmente, quella del capitale di finanziamento, del capitale proprio, del capitale disponibile netto e del capitale liquido.

Alla gestione del capitale liquido (*cash management*) si riconosce oggi un ruolo particolare (*cash flow analysis*) per la sua capacità di esprimere il *cash flow* prodotto ed il *Free cash flow* nelle sue varie espressioni. Soprattutto l'analisi che conduce all'individuazione del *Free cash flow* risulta indispensabile per comprendere l'andamento nel tempo dei rendimenti con cui l'impresa è in grado di remunerare i propri *stakeholders* e la sua capacità di ricostituire via via le risorse (potere d'acquisto di ogni tipo) consumate, garantendo lo sviluppo dell'impresa.

Le indagini devono essere rivolte alla comprensione dello stato di salute dell'impresa con l'identificazione dell'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, nonché dell'insieme degli equilibri (*operative, investing e financing*) a livello dei flussi di cassa. Il continuo monitoraggio nel tempo deve permettere inoltre all'impresa l'individuazione di situazioni di debolezza e di pericolosità prima che queste si trasformino in vere e proprie patologie.

<sup>2</sup> 1/1/2007 data di entrata in vigore dell'accordo.

## Che cosa significa *rating* e quale importanza riveste per l'impresa

Con l'attività di *rating* si vuole esprimere un giudizio sul merito delle condizioni di salute o di solvibilità o di credito di un soggetto investitore o destinatario di un affidamento, ovvero si procede ad assegnare un'iniziativa di investimento o di prestito ad una tra più classi di rischio creditizio predefinite (normalmente indicate con lettere o numeri) e a cui, a seguito della fase di *rating quantification*, sarà collegata una probabilità di *default*.

Il processo di attribuzione del *rating* comprende diverse fasi e non si limita ad un'analisi di parametri esclusivamente di natura finanziaria, ma è fondata anche su una valutazione integrata di elementi qualitativi e quantitativi che possono essere riconducibili all'analisi del rischio operativo, del rischio finanziario e di rischio di *default* dell'impresa. In particolare si valuta: l'andamento patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa su un arco temporale di norma triennale o quinquennale, rapportato all'andamento medio di un campione di imprese comparabili (*peer group*) o al settore di appartenenza, unita ad un'analisi dell'andamento del ciclo economico e del settore a cui appartiene l'impresa.

La valutazione non può essere basata esclusivamente su dati storici derivanti dai bilanci d'esercizio. Dall'altra parte vogliamo, comunque, rimarcare il ruolo essenziale che gioca a nostro avviso il tempo. Trarre dal passato e dal presente i "segnali" sia di buona condotta, sia di vulnerabilità e di pericolosità risulta di particolare importanza.

Invero oggi si sta sviluppando la costruzione sempre più attenta e puntuale, ed anche su base territoriale, dei c.d. metodi di scenario *analysis* e *risk mapping techniques*. Il loro obiettivo è la conoscenza dell'architettura dei sistemi (analisi per settori produttivi, per distretti, per comprensori, analisi a livello regionale e nazionale) al fine di poter interpretare la ripetibilità nel tempo dei connessi coefficienti contabili e finanziari e di poter eseguire delle applicazioni non solo della prospettiva della c.d. inferenza statistica, ma anche nella logica dei sistemi complessi (modelli integrali o olistici

con metodologie di *softcomputing* quali reti neurali, algoritmi genetici, MCDM, ecc.).

Nel contempo si deve essere anche ben consci dell'impenetrabilità del futuro: non ci deve essere neppure l'intenzione di sopravvalutare le informazioni che provengono dal passato e dal presente. L'analisi delle prospettive di un'impresa rappresenta un elemento considerevole per giungere ad un *rating* di impresa; tra l'altro non si dimentichi che la formazione del reddito dell'intera vita aziendale abbraccia passato e futuro ed i redditi di tutti gli esercizi risultano tra loro interdipendenti.

Le valutazioni di tipo esclusivamente meccanico sono da evitare, in quanto i dati dell'impresa sia in chiave storica che prospettica, devono essere interpretati e compresi nel complesso della strategia assunta da questa e nel contesto di settore della stessa. Importanti risultano in tal senso anche aspetti qualitativi quali l'apprezzamento del *management* (ovvero l'orientamento strategico, la formula imprenditoriale, le competenze, il grado di propensione al rischio ed il realismo dei piani aziendali), il posizionamento competitivo, la quota di mercato, il portafoglio prodotti, la disponibilità di know how e di *intangible asset*, la politica di marketing e di comunicazione organizzativa, la diversificazione per linee commerciali e fonti di ricavi, la struttura dei costi.

L'analisi diviene più complessa e accoglie sempre più fattori al crescere della dimensione dell'impresa e del suo livello di organizzazione. Tuttavia, anche per imprese di piccolissime dimensioni, alcune componenti devono essere tenute sotto controllo se pur nella loro essenzialità.

In un sistema di *rating* ai fini del *pricing*, la banca terrà infine conto anche di analisi del valore di liquidazione delle specifiche garanzie che assistono una data linea di credito e della durata di questa, nonché dell'andamento dei rapporti intercorsi dall'impresa nei confronti del sistema bancario.

Il *rating*, pertanto, fornisce indicazioni utili per definire e quantificare il rischio di credito del soggetto debitore. Esso risulta funzionale non solo ai fini di una decisione da parte della banca di concedere o meno un finan-

ziamento (e secondo i requisiti dettati dal nuovo Accordo di Basilea), ma anche nell'attribuzione del differenziale di rendimento (c.d. *spread*) da aggiungere al tasso base per giungere alla stima del costo del debito dell'impresa (e dunque del tasso di interesse da applicare ad un finanziamento concesso). Deve rappresentare uno stimolo da parte dell'impresa alla comprensione di sé stessa.

Il *rating* può inoltre rappresentare un fattore di garanzia per un potenziale investitore e dunque un'opportunità di crescita e di accesso a nuovo capitale per l'impresa.

Ci sarà un taglio all'accesso al credito? Questa è la domanda più ricorrente da parte delle imprese sul tema di Basilea 2. Non pochi studiosi ed esperti rispondono in modo affermativo. In realtà noi pensiamo che si tratti dell'occasione insostituibile per generare nei vari settori produttivi nuove esperienze di impresa moderne e credibili.

Le imprese che non riceveranno fiducia o a cui verrà applicato un tasso di indebitamento più oneroso, ma coerente con il rischio, sono imprese che molto probabilmente anche in passato non avrebbero meritato di ottenere il finanziamento e che oggi sono la fonte di ingenti sofferenze.

Il rapporto banca - impresa inevitabilmente subirà un cambiamento.

Le imprese dovranno essere chiamate a realizzare un processo di comunicazione finanziaria, ed un salto "culturale" orientato alla trasparenza delle informazioni, una maggiore attività di pianificazione, con più evolute competenze finanziarie. La banca d'altra parte dovrà guidare l'impresa e permettere che tale percorso avvenga, nel rispetto di regole chiare e comuni, con garanzie di oggettività e forme di controllo rigorose.

Il cambio di mentalità, l'introduzione di nuovi strumenti propri della Finanza Moderna all'interno delle imprese, e l'affermazione e consolidamento di tutto ciò, non può avvenire in tempi molto brevi. Ci deve essere infatti un percorso credibile sviluppato passo per passo, in modo da evitare situazioni "estreme", o processi a catena, a svantaggio delle imprese, ma anche delle banche. In quest'ottica è di fondamentale importanza una stretta *partnership* tra tutti i soggetti coin-



volti, ovvero le imprese e le banche in primis, ma anche di altri soggetti vicini come le Compagnie, i Confidi, il mondo professionale: ciascuno deve contribuire secondo il ruolo che gli spetta.

Questo processo deve essere, a nostro avviso, accompagnato e risultare in armonia con l'adozione di normative, che possano permettere l'utilizzo e lo sviluppo di forme di finanziamenti più flessibili e di nuovi strumenti finanziari alternativi all'indebitamento bancario, i quali consentano

una maggiore patrimonializzazione dell'impresa. Nell'ultimo decennio, in Italia l'aumento del fabbisogno finanziario è stato soddisfatto mediante il ricorso al credito bancario, che si è attestato dal 60 per cento del PIL nel 1995 al 78 per cento nel 2003. Ancora oggi inoltre prevale il ricorso a strumenti finanziari costosi e di breve periodo. Si avverte infine la mancanza di un mercato del credito negoziato (ovvero di forme di trasferimento del rischio con una certa intensità come ad esempio le operazioni di cartolariz-

zazione) che porterebbe ad un beneficio non solo per banche ed imprese.

E riprendendo la domanda posta inizialmente: "Basilea 2 ed il rischio di credito: un'opportunità per le imprese?", non possiamo che, quali studiosi di finanza, rispondere affermativamente. La diffusione della cultura del rischio, nonché del *rating* è auspicabile in un sistema di regolamentazione e di tutela per l'intero sistema (imprese – investitori – banche – risparmiatori), in una visione per tutti di sviluppo.

## CONDONO: UN BILANCIO POSITIVO

DALLA DIREZIONE REGIONALE

Il 16 aprile, dopo varie proroghe, si è conclusa l'operazione "condono" avviata con la legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

L'attività interpretativa, particolarmente importante per la corretta applicazione della normativa, ha coinvolto

tutti gli Uffici della regione e l'apposito Gruppo di lavoro "Speciale sanatorie 2003", istituito presso la Direzione Regionale per fornire assistenza agli Uffici ed agli operatori professionali.

L'impegno è stato notevole da parte di tutti, soprattutto per le numerose mo-

difiche che la norma ha subito. Il risultato può considerarsi abbastanza soddisfacente.

L'attività svolta dal Gruppo di lavoro della Direzione è sintetizzata nel seguente prospetto.

<b>QUESITI</b>		<b>N°</b>	<b>%</b>
RICEVUTI (FAX E POSTA ELETTRONICA) al netto dei quesiti pervenuti da fuori regione, duplicati, privi degli elementi identificativi del richiedente di cui:		1.699	100,00
- EVASI		1.675	98,59
- IN GIACENZA		24	1,41
<b>TIPOLOGIA DELLE RISPOSTE FORNITE</b>			
<b>ARGOMENTO</b>	<b>L. 289/2002</b>	<b>RISPOSTE</b>	<b>%</b>
Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo	Art. 7	153	9,13
Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi	Art. 8	109	6,51
Definizione automatica per gli anni pregressi	Art. 9	722	43,10
Definizione ritardati od omessi versamenti	Art. 9bis	146	8,71
Definizione agevolata imposte di registro	Art. 11	41	2,45
Definizione dei carichi di ruolo pregressi	Art. 12	32	1,91
Regolarizzazione delle scritture contabili	Art. 14	36	2,15
Definizione accertamenti, inviti al contraddittorio e processi verbali	Art. 15	248	14,81
Chiusura delle liti fiscali pendenti	Art. 16	167	9,97
Emersione attività detenute all'estero	Art. 20	4	0,24
Varie	Artt. vari	14	0,84
	<b>L. 282/2002</b>		
Chiusura delle partite IVA inattive	Art. 5	3	0,18
<b>TOTALE RISPOSTE FORNITE</b>		<b>1.675</b>	<b>100,00</b>

# IL SITO INTERNET REGIONALE: TUTTE LE NOVITÀ

DI SANDRA AMOVILLI - RESPONSABILE REGIONALE DELLE RELAZIONI ESTERNE DALLA DIREZIONE REGIONALE

All'interno del sito Internet nazionale dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) la Direzione regionale dell'Emilia Romagna si propone con un proprio sito ([www.agenziaentrate.it/dre/emiliaromagna](http://www.agenziaentrate.it/dre/emiliaromagna)) recentemente rinnovato sia nella forma che nei contenuti, con il proposito di offrire a chi ama "navigare" uno spazio informativo aggiornato, al servizio di tutti coloro che devono interagire con il mondo del fisco.

In particolare, la redazione tecnica ha realizzato una guida strutturata degli Uffici finanziari della regione, che contiene tutti i riferimenti utili per i cittadini e gli utenti che abbiano necessità di accedere ai servizi presenti presso gli Uffici stessi.

Non mancano inoltre le notizie sulle iniziative della Direzione e degli Uffici, come convegni di studio, aperture di nuovi sportelli ed altri eventi locali.

Dedicato poi a chi sia interessato ad approfondimenti su specifiche tematiche fiscali, vi è uno spazio che contiene dossier tematici, guide operative, diapositive sulle principali novità fiscali.

Nell'intento di offrire ai "visitatori" un prodotto costantemente aggiornato e che raccolga per quanto possibile il gradimento dell'utenza, tutti sono invitati ad inviare proposte e suggerimenti volti al miglioramento e alla miglior fruizione del sito stesso, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: [dr.emiliaromagna.re@agenziaentrate.it](mailto:dr.emiliaromagna.re@agenziaentrate.it)

il Torresino



**ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI BOLOGNA**



Anno X n. 4 luglio - agosto 2004  
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95  
Sped. in Abb. Post. L. 662/23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI

Direttore responsabile  
**Dott.ssa Francesca Buscaroli**

Comitato di redazione  
**Dott. Alberto Battistini**

*Dottore Commercialista*  
**Dott.ssa M. Cristina Ceserani**  
*Dottore Commercialista*

**Dott. Matteo Cotroneo**  
*Direzione Regionale E. R.*

**Dott. Giorgio Delli**  
*Dottore Commercialista*

**Dott. Antonio D'Errico**  
*Dottore Commercialista*

**Dott. Vittorio Melchionda**  
*Dottore Commercialista*

**Dott.ssa Anita Pezzetti**  
*Direzione Regionale E. R.*

**Dott.ssa Giovanna Randazzo**  
*Dottore Commercialista*  
**Dott. Luigi Turrini**  
*Dottore Commercialista*

Realizzazione grafica e stampa:

**sab** - tel. 051 461356

via Ca' Ricchi, 1 - 3 • S. Lazzaro di Savena (Bo)

**Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna**

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 - Fax 051 238204

E mail: [fondazione.dott.comm@libero.it](mailto:fondazione.dott.comm@libero.it)

**Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna**

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136

N° Verde 800017381

E mail: [info@dottcomm.bo.it](mailto:info@dottcomm.bo.it)

**Sito: [www.dottcomm.bo.it](http://www.dottcomm.bo.it)**

## Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott.ssa AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott. ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott. ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

## Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo <i>Coordinatore</i>	Dott. Gianfilippo Giannetto <i>Vice coordinatore</i>	Dott.ssa Giovanna Alessio Dott. Mario Santoro Sig. Giancarlo Cagnani	Dott.ssa Anita Pezzetti Dott.ssa Emanuela Renzi Dott. Giuseppe Nichil
--	---	--	---

## Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Claudio Galbucci Dott. Stefano Marchello	Dott. Guido Pedrini Dott. Matteo Tamburini	Dott. Fabio Zambelli
--	---	---	----------------------

## Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott.ssa Sandra Amovilli	Dott. Giorgio Delli	Dott. Roberto Lunelli
Dott.ssa Francesca Bernè	Dott. Giovanni Fort	Dott.ssa Claudia Resta
Dott. Roberto Chiumiento	Dott. Nicola Gualandi	Dott. Roberto Serra

# CartaSi

## Corporate Oro



**Un'altra opportunità  
dalla Banca popolare  
dell'Emilia Romagna  
per i Dottori Commercialisti**